

proposta di legge n. 252

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 4 ottobre 2012

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge riordina le funzioni amministrative esercitate dalle Province nelle materie indicate ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali dalla legislazione statale.

Si attribuiscono pertanto alle Province oltre le funzioni amministrative proprie e quelle conferite dalle leggi dello Stato, le funzioni amministrative di coordinamento e di indirizzo delle attività dei Comuni. In particolare: le funzioni di programmazione generale e settoriale di Area vasta provinciale, laddove non sia diversamente previsto dalla legge, la promozione ed il coordinamento delle attività dei Comuni compresi nel proprio territorio sulla base dei programmi da esse predisposti, la raccolta ed il coordinamento, laddove la legislazione specifica lo preveda, delle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, la determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, la promozione del coordinamento dell'attività di programmazione dei Comuni ed infine l'adozione del piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità de-

gli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso.

La novità che la presente proposta illustra è il conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, ai quali vengono attribuite tutte le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese tra le funzioni precedentemente indicate. Le funzioni amministrative di competenza della Provincia saranno stabilite con regolamento adottato dalla giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle autonomie locali.

Sarà la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a provvedere alla puntuale individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni indicate dal citato regolamento.

Il conferimento delle funzioni disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento ai Comuni da parte della Provincia, dei beni e delle risorse umane, organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2012.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge riordina le funzioni amministrative esercitate dalle Province nelle materie indicate ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto delle funzioni fondamentali attribuite agli enti locali dalla legislazione statale.

Art. 2
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano nelle materie e nei settori considerati dalla presente legge, oltre alle funzioni amministrative proprie e a quelle conferite dalle leggi dello Stato, le funzioni amministrative di coordinamento e di indirizzo delle attività dei Comuni. In particolare le Province:

- a) esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale di Area vasta provinciale, laddove non sia diversamente previsto dalla legge;
- b) promuovono e coordinano le attività dei Comuni compresi nel proprio territorio sulla base dei programmi da esse predisposti;
- c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda, le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
- e) promuovono il coordinamento dell'attività di programmazione dei Comuni;
- f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso.

Art. 3
(Conferimento delle funzioni amministrative ai Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge non comprese tra le funzioni indicate all'articolo 2.

2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e il Consiglio delle autonomie locali, sono specificamente individuate le funzioni amministrative indicate all'articolo 2.

Art. 4*(Strutture e personale)*

1. Contestualmente all'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede alla puntuale individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni indicate dal citato regolamento.

Art. 5*(Decorrenza del conferimento)*

1. Il conferimento delle funzioni disposto dalla presente legge decorre dalla data di trasferimento agli stessi, da parte della Provincia, dei beni e delle risorse umane, organizzative e strumentali da completarsi, comunque, entro il 31 dicembre 2012.